

ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO

MILANO

Contratto n. 1439

CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA

l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, con sede in via G.B. Grassi n. 74, rappresentata dal Dott. Angelo Cammarata per delega del Direttore Generale, nella sua qualità di Direttore ad interim della SC Gestione Acquisti - Provveditorato Economato dell'ASST medesima, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 565 del 24.04.2024, domiciliato per la carica in Milano, Via G.B. Grassi n. 74,

E

La Società **Argenx Italy S.r.l.**, con sede legale in Largo Francesco Richini, 6 - 20122 Milano - CF 12679540968, legalmente rappresentata dal Dr. Fabrizio Celia, identificato con documento di riconoscimento acquisito agli atti, in qualità di Legale Rappresentante, incaricato alla stipula del contratto relativo alla fornitura della specialità medicinale Vyvgart (efgartigimod alfa) 20mg/ml 20ml flc per infusione endovenosa – AIC 050235011, occorrente ai fabbisogni dell'Asst Fatebenefratelli Sacco.

PREMESSO

- che con determina dirigenziale n. 1924 del 19.11.2024, dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, è stata aggiudicata la fornitura della specialità medicinale Vyvgart (efgartigimod alfa) 20mg/ml 20ml flc per infusione endovenosa – AIC 050235011, a favore della Argenx Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Largo Francesco Richini, 6 - 20122 Milano, per il periodo dal 14.11.2024 fino al 13.11.2025;
- che la Società aggiudicataria ha prodotto idonea garanzia fideiussoria per cauzione definitiva stipulata in data 03.12.2024, rilasciata da KBC Bank NV Italia, Succursale italiana, polizza n. BG-072/2024, per la fornitura in oggetto, ritenuta idonea dall'ASST;
- che dall'ASST Fatebenefratelli Sacco sono stati acquisiti tutti i documenti necessari alla gestione di che trattasi da parte della Società aggiudicataria;
- che la vigente normativa prevede la stipula di un contratto mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
- che può pertanto procedersi alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

Nel contesto del presente contratto, l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano è indicata con la parola "Amministrazione", rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, il contraente è indicato con la parola "Impresa", rappresentata legalmente come in epigrafe, giusta la seguente documentazione allegata al presente contratto.

Articolo 2

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- della lettera di invito conservata agli atti di ufficio, ed eventuali chiarimenti sottoscritti dall'Impresa in corso di procedura;
- dal presente contratto;
- dall'offerta di gara del 11.11.2024 presentata dall'Impresa conservata agli atti di ufficio;
- dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 31.3.2023, n. 36;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

Articolo 3

(Oggetto del contratto)

Forma oggetto del presente contratto la fornitura della specialità medicinale Vyvgart (efgartigimod alfa) 20mg/ml 20ml flc per infusione endovenosa – AIC 050235011, occorrente alla ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, per il periodo dal 14.11.2024 al 13.11.2025.

Articolo 4

(Aumenti e diminuzioni)

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo, aumentare o diminuire la prestazione nei limiti del quinto del relativo valore, l'impresa è tenuta ad assecondare la richiesta, in tal senso, dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, stipulando idoneo atto aggiuntivo.

Articolo 5

(Durata del contratto)

Per la fornitura della specialità medicinale Vyvgart (efgartigimod alfa) 20mg/ml 20ml flc per infusione endovenosa – AIC 050235011, di cui alla deliberazione n. 1924 del 19.11.2024 la durata è fissata in 12 mesi decorrenti dal 14.11.2024 al 13.11.2025.

Articolo 6

(Prezzo contrattuale)

Per la fornitura oggetto dell'appalto l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa i corrispettivi offerti in sede gara (offerta del 11.11.2024 conservata agli atti di ufficio).

L'importo complessivo del presente contratto risulta pari a € 367.962,14 + € 36.796,21 (IVA 10%) = € 404.758,36 (IVA inclusa), da corrispondere all'Impresa.

Articolo 7

(Richiesta informazioni antimafia)

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato nelle more delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del codice dei contratti, in capo al soggetto aggiudicatario.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco si riserva in caso di esiti dei controlli negativi per il contribuente, di recedere

immediatamente dal contratto in danno nonché di incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023, fermo il pagamento di quanto effettivamente fornito dal contraente medio tempore.

Inoltre il presente contratto si stipula, fermo restando le verifiche dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 159/2011, pertanto i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni verranno corrisposti sotto condizione risolutiva; i soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Articolo 8

(Risoluzione del contratto)

Nel caso in cui la competenza della gestione della fornitura disciplinata dal presente contratto diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell'Amministrazione.

L'ASST si riserva di concludere anticipatamente il contratto qualora l'attivazione definitiva di una nuova convenzione centralizzata per la fornitura del medesimo farmaco da parte del soggetto aggregatore ARIA S.p.A., avvenisse prima della scadenza del presente contratto.

Al riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, l'Azienda Committente, attraverso il Direttore Esecuzione Contratto (DEC), provvederà al richiamo in forma scritta alla Società affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Qualora il richiamo scritto avesse esito negativo, con il persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'Azienda Committente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'Azienda Committente potrà, pertanto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;

- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;
- nel caso di applicazione per la terza volta, durante il periodo contrattuale, delle penali indicate all'Art. 14 della lettera d'invito.

L'Azienda Committente potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto qualora intervenga una delle fattispecie di cui all'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023.

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell'Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell'eventualità in cui o Consip o ARIA SPA dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o ARIA SPA.

E', altresì, facoltà dell'Azienda, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall'A.N.A.C. come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui la competenza della gestione della fornitura disciplinata dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell'Azienda Committente.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura oggetto del presente appalto al secondo concorrente classificato in graduatoria (ove presente) ed alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 122 c. 5 del D. Lgs. 36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'ASST si riserva di recedere immediatamente dal contratto in danno, in caso di esito negativo dei controlli, come stabilito all'art. 7 del presente contratto.

Articolo 9

(Inadempimenti e penalità)

A titolo di penale ed a giudizio inappellabile della Stazione Appaltante, la ditta contravvenente agli obblighi contrattuali previsti nell'offerta, alle norme del presente contratto e della lettera di invito nonché a quelle altrimenti stabilite dalla normativa vigente in materia e del Codice Civile in genere, dovrà pagare una somma in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale la fornitura non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell'Amministrazione, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste nel presente articolo:

- a) in caso di disfunzioni e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme del servizio

prestato, il DEC procederà al richiamo in forma scritta dell'Impresa affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni;

b) qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida all'Impresa in forma scritta, con applicazione di una penale di € 1.000,00 che verrà automaticamente trattenuta in occasione del pagamento della prima fattura utile.

L'importo della penalità sarà addebitato con emissione di apposita fattura.

Articolo 10

(Fatturazione e pagamenti)

Eseguite le forniture, l'impresa Argenx Italy S.r.l. trasmetterà all'ASST Fatebenefratelli Sacco fatture elettroniche, le quali devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
Codice iPA	afs
Codice Univoco Ufficio	W14LJR
Nome dell'ufficio:	Ragioneria Ospedaliera ASST
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09319690963
Partita IVA	09319690963

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'ASST Fatebenefratelli Sacco entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'Amministrazione sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi sono stati comunicati dall'impresa Argenx Italy S.r.l. a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'Impresa della lettera di invito, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Amministrazione, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell' Impresa.

Il pagamento delle fatture non contestate libera l'ASST Fatebenefratelli Sacco da qualsiasi rivendicazione economica dell'Impresa.

DAL 1 GENNAIO 2021 SI È ATTIVATO L'OBLIGO DI TRASMISSIONE DI TUTTI GLI ORDINI (BENI E SERVIZI) DEGLI ENTI DEL SSN PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA DENOMINATA NODO SMISTAMENTO ORDINI (NSO). Gli enti del SSN sono obbligati a procedere con la liquidazione delle fatture passive in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi tramite piattaforma NSO. Pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dal 01 gennaio 2021 dovrà essere riportata, negli appositi campi, la tripletta (numero di ordine trasmesso con NSO, data dell'ordine, commessa ovvero identificazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco), **pena lo scarto della fattura stessa.**

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, il saggio degli interessi è concordato tra le Parti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012. Si da atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, alla

condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte dell'impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Articolo 11

(Tracciabilità dei flussi finanziari – Codice Identificativo Gara)

L'impresa aggiudicataria ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per effettuare ciascun bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara: B42CA0A130.

Articolo 12

(Codice di comportamento e patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali)

L'Impresa Argenx Italy S.r.l., nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di comportamento adottato dall'ASST Fatebenefratelli Sacco e pubblicato sul sito dell'ASST (http://www.asst-fbf-sacco.it/amministrazione_trasparente/disposizioni-general/atti-general/).

L'Impresa Argenx Italy S.r.l. s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con DGR Regione Lombardia XI/1751 del 17.6.2019.

L'Impresa Argenx Italy S.r.l. è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono, oltre a quanto indicato nel precedente art. 8, causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Articolo 13

(Referenti dell'appalto)

In ottemperanza a quanto previsto negli artt. 31 e segg. dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, che dettano le disposizioni inerenti alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), si da atto che l'ASST Fatebenefratelli Sacco, con la determina n. 1924 del 19.11.2024, ha nominato DEC del presente contratto la sig.ra. Viviana Incardona Amministrativa c/o SC Farmacia Sacco Buzzi.

Il suddetto DEC a cui competeranno le responsabilità, le facoltà ed i compiti di cui agli artt. 31 e segg. dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, provvederà ad ogni azione di controllo e verifica puntuale sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali come dedotte in offerta dall'aggiudicatario.

Per l'impresa Argenx Italy S.r.l. il Responsabile della commessa, che assumerà il ruolo di interfaccia nei confronti del DEC, è il Dott. Fabrizio Celia.

Articolo 14

(Trattamento dati personali)

Le Parti contraenti si impegnano a garantire la piena tutela dei dati personali trattati per le finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e al rispetto degli eventuali vincoli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché secondo principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa vigente in materia

Articolo 15

(Adempimenti whistleblowing)

La ASST Fatebenefratelli Sacco ha adottato il Regolamento aziendale per "La gestione delle segnalazioni di tutela degli illeciti e tutela del segnalante", in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 311 del 12.07.2023. Il regolamento e la documentazione, comprensiva di informativa, sono reperibili sul sito web istituzionale nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - Whistleblowing policy" <https://www.asst-fbf-sacco.it/amministrazione trasparente>. Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate al RPCT della ASST Fatebenefratelli Sacco mediante diversi canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, ed anche con modalità informatizzata attraverso la piattaforma di WhistleblowingPA, il cui link di accesso è pubblicato nella sezione di "Amministrazione Trasparente".

Articolo 16

(Spese contrattuali e registrazione)

Sono a carico dell'Impresa Argenx Italy S.r.l. tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto, come quanto previsto all'art. 11 della lettera di invito, allegato al presente contratto.

Articolo 17

(Foro competente)

Per ogni controversia concernente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano, ogni altro escluso.

Milano, li

Per Delega del Direttore Generale

ASST FATEBENEFRAELLI SACCO

Il Direttore ad interim

SC Gestione Acquisti - Provveditorato Economato

Dott. Angelo Cammarata

IMPRESA

Argenx Italy S.r.l.

Amministratore Delegato

Dott. Fabrizio Celia

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l'impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto.

Milano, li

04 FEB. 2025

IMPRESA

Argenx Italy S.r.l.

Amministratore Delegato

Dott. Fabrizio Celia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005, e norme collegate.

